



Comune di Desenzano del Garda
PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Ecologia
AREA SERVIZI AL TERRITORIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010)

Approvato con D.C.C. n. 118 del 3/11/2011 - Modificato con D.C.C. n. 39 del 14/05/2014

NOTA BENE

Il testo stralciato è indicato con “ (...) *abrogato*” mentre il testo aggiunto è scritto in “***grassetto corsivo***”.

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Premessa3
Art. 2	Oggetto del Regolamento3
Art. 3	Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.....3
Art. 4	Principi generali.....3
Art. 5	Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione4
Art. 6	Accesso alle informazioni4
TITOLO 2:DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	
Art. 7	Definizioni4
Art. 8	Classificazione dei rifiuti.....5
TITOLO 3:ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	
Art. 9	Criteri di assimilazione.....6
Art. 10	Esclusione.....8
Art. 11	Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani8
TITOLO 4:SISTEMI DI RACCOLTA	
Art. 12	Raccolta differenziata.....8
Art. 13	Sistemi di raccolta9
Art. 14	Frequenza ed orari del servizio9
Art. 15	Collocazione dei contenitori9
Art. 16	Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta9
Art. 17	Pesatura dei rifiuti9
TITOLO 5:CENTRI DI RACCOLTA	
Art. 18	Centri di raccolta comunali.....9
Art. 19	Ubicazione.....10
Art. 20	Requisiti10
Art. 21	Struttura10
Art. 22	Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili11
Art. 23	Modalità di deposito dei rifiuti.....12
Art. 24	Modalità di gestione e presidi13
Art. 25	Durata del deposito.....14
Art. 26	Piano di ripristino14
TITOLO 6:MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO	
CAPO I: NORME GENERALI	
Art. 27	Divieti generali.....14
Art. 28	Divieti specifici.....15
CAPO II:AUTOCOMPOSTAGGIO	
Art. 29	Norme generali.....15
Art. 30	Esclusioni15
Art. 31	Obblighi e divieti per l'utente.....16
CAPO III:TRASPORTO	
Art. 32	Trasporto.....16
TITOLO 7:GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO	
Art. 33	Ambito di attività16
Art. 34	Frequenza e modalità del servizio.....17
Art. 35	Lavaggio stradale17
Art. 36	Volantinaggio.....17
Art. 37	Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti17
Art. 38	Animali.....18
Art. 39	Fabbricati ed aree scoperte18
Art. 40	Esercizi stagionali, piscine e campeggi18
Art. 41	Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti18
Art. 42	Manifestazioni pubbliche.....18
Art. 43	Cantieri18
Art. 44	Mercati rionali settimanali.....19
TITOLO 8: COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI	
Art. 45	Soggetti21
TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 46	Organi di vigilanza e controllo21
Art. 47	Sanzioni22
Art. 48	Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali 23
Art. 49	Disposizione finale..... 23

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle intervenute con il D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205.
2. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
 - la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Per le disposizioni relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani si rimanda al vigente Regolamento comunale.

Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

– La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
3. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 6 - Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso alle informazioni ambientali.

TITOLO 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 7 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni con riferimento agli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:
 - a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - f. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C) alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
 - i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,

- un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
 - m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
- a. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - b. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
 - c. Centro di raccolta comunale: area presidiata recintata ed allestita, ove si svolge unicamente l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento in seguito a conferimento differenziato di utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico;
 - d. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
 - e. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso i centri di raccolta;
 - f. Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - g. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani svolto in base ad apposita convenzione;
 - h. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 8 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a. I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone;
 - Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano

misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;

- Rifiuti particolari prodotti da nuclei domestici: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con asterisco "*");
- Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
- Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006 , quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

- b. Rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo Titolo III° del presente Regolamento;
- c. Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono *rifiuti speciali*:

- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c.;
- b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. I rifiuti da attività commerciali;
- f. I rifiuti da attività di servizio;
- g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4. Sono *rifiuti pericolosi* quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

5. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle tipologie di rifiuti elencate all'art. 227 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 - Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria , fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. da parte dello Stato , ai fini della raccolta e dello smaltimento, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano con riferimento al predetto art.184 del D.Lgs.

n.152/06 alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:

- a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, (comma 3 lett. d) ;
 - b. Rifiuti da attività commerciali (comma 3 lett. e) ;
 - c. Rifiuti da attività di servizio, (comma 3 lett. f) ;
 - d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie (comma 3 lett. h), limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 dello stesso decreto:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003;
 - e. rifiuti da attività agricole (comma 3 lett. a) limitatamente:
 - alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde a condizione che abbia stipulato con il Comune tramite il Gestore del servizio apposita convenzione dalla quale si evinca la provenienza da area sottoposta a **tassa sui rifiuti** ;
 - f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (comma 3 lett. c), limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo **e dalle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti** .
 4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
 5. I rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio comunale da utenze non iscritte alla **Tassa sui rifiuti** possono essere conferiti ai centri di raccolta comunali previa sottoscrizione di

specifica convenzione .

Art. 10 - Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
 - c. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - d. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - b. rifiuti di imballaggi terziari;
 - c. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti in forma differenziata direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali;
 - d. I rifiuti che si formano nelle aree specificate all'art.195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 11 - Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1 . Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti quali e quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze e richiedere la riduzione tariffaria prevista dal ***Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti*** .

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 12 - Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Lombardia n. 26/2003 e alle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :
 - l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell' allegato I punto 4.2. del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. riguardante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato , come meglio specificata al successivo Titolo 5 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Art. 13 - Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, **o sul suolo pubblico immediatamente adiacente al luogo di produzione**, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
 - (...) (abrogato);
 - Raccolta presso Centri di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare la resa e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Art. 14 - Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 15 - Collocazione dei contenitori – divieti

(...) (abrogato);

Art. 16 - Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta

(...) (abrogato);

Art. 17 - Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

Art.18 - Premessa ai requisiti tecnico gestionali relativi ai centri di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. I centri di raccolta comunali disciplinati dal presente Regolamento ai sensi del D.M. 8/4/08 e s.m.i., sono costituiti da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 del predetto decreto, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. L'adeguamento dei centri di raccolta di cui al comma 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.

3. I centri di raccolta di cui al precedente comma 1 sono allestiti e gestiti secondo le indicazioni del presente regolamento, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato I del sopra richiamato D.M. 8/04/2008 e s.m.i. .
4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Art.19 - Ubicazione del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta è localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.
2. Il sito prescelto ha una viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento.

Art.20 - Requisiti del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Il centro di raccolta è dotato di:
 - adeguata viabilità interna;
 - pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature, o schermi mobili atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
3. All'esterno dell'area dell'impianto sono previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.
4. A chiusura dell'impianto sarà redatto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Art. 21 - Struttura del centro

1. Il centro di raccolta è strutturato prevedendo:
 - una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Per il deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è presente una rampa carrabile per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
 - una zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna.

2. Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Art.22 - Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti:
 - dai produttori/detentori di rifiuti urbani in regola con il pagamento della **Tassa sui rifiuti**;
 - dai produttori/detentori di rifiuti speciali assimilati agli urbani in regola con il pagamento della **Tassa sui rifiuti**;
 - dal gestore del servizio pubblico;
 - altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche purché in regola con il pagamento della **Tassa sui rifiuti**;
 - da produttori/detentori di rifiuti assimilati, prodotti sul territorio comunale da ditte sprovviste di aree e locali **soggetti alla Tassa sui rifiuti** che hanno stipulato apposita convenzione con il Comune;
2. Fatto salvo il gestore del servizio pubblico non possono essere conferiti:
 - rifiuti urbani o assimilati per conto di utenti diversi dal detentore;
 - nel caso di utilizzo di autocarri, per detentore si intende il titolare dell'autocarro salvo si tratti di autocarro preso a noleggio da ditta autorizzata al noleggio automezzi.
3. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato è vietato:
 - l'accesso all'interno dello stesso;
 - il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
4. E' tassativamente vietato:
 - conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi;
 - conferire, rifiuti speciali (non assimilati per qualità o quantità);
 - scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta, ovvero all'interno dello stesso fuori dagli appositi contenitori;
 - asportare rifiuti e materiali di qualsiasi tipo o effettuare cernite di materiali;
 - entrare nei container con esclusiva carica dall'alto;
 - utilizzare contenitori riservati alle utenze domestiche da parte di utenze non domestiche.
5. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del Centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
6. Nel centro di raccolta possono essere conferite le tipologie di rifiuti previste dall'Allegato I punto 4.2. del D.M. 08.04.2008.
7. In alternativa al raggruppamento effettuato su strada dei rifiuti residui della pulizia stradale (CER 20 03 03) e dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) raccolti sul territorio con piccoli automezzi è consentito al Gestore del servizio pubblico, il raggruppamento presso un'area attigua al Centro di Raccolta, delimitata da segnaletica verticale ed orizzontale, al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini e di salvaguardare l'ambiente e di ottimizzare il loro trasporto agli impianti di trattamento finali.
8. L'avvio all'impianto di recupero dei rifiuti residui della pulizia stradale e indifferenziati, dovrà essere effettuato entro le 72 ore successive all'inizio della raccolta, così come definito nell'allegato I, paragrafo 7.2 del D.M 8/4/08, per la frazione organica.

9. Nel centro di raccolta possono inoltre essere raggruppati tutti i rifiuti trovati abbandonati sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua in attesa del corretto smaltimento. L'organizzazione dello smaltimento avverrà nel più breve tempo possibile conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, compatibilmente con le caratteristiche del rifiuto.
10. Il centro deve garantire:
- la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
 - la sorveglianza durante le ore di apertura.
11. Gli orari di apertura dei centri di raccolta comunali ***sono disciplinati nel Piano Tecnico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno di competenza*** .
- Al fine di garantire la pulizia ed il riordino dell'area prima della chiusura serale del Centro di raccolta, l'ultimo conferimento utile da parte degli utenti sarà ammesso fino a **5** minuti prima dell'orario di chiusura (...).
- Gli orari di apertura dei centri di raccolta sono modificabili (per l'intero anno o stagionalmente) in base a specifico provvedimento, da rendersi pubblico almeno 15 giorni prima della data di entrata in vigore dei nuovi orari .

Art.23 - Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
2. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
3. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
5. I rifiuti liquidi devono essere stoccati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
6. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e s.m.i., e al D.M. 392/1996.
7. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
8. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone ed i liquidi, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

9. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
10. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
11. È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007.
12. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

Art. 24 - Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta

1. Il gestore del servizio, avvalendosi di personale idoneo opportunamente istruito, provvederà a gestire il centro di raccolta effettuando le seguenti prestazioni:
 - Verificherà i rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi contenitori/aree privilegiando, ove possibile, la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio il riuso a discapito dello smaltimento;
 - Provvederà periodicamente e comunque ogni qualvolta ve ne fosse la necessità al prelievo dei materiali e dei rifiuti, presenti nell'area ecologica, conferendoli ad impianti regolarmente autorizzati;
 - Provvederà alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche (computer, impianto di pesatura, ecc.) e dei contenitori presenti nel centro di raccolta nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe) e alla disinfestazione periodica;
2. Nel gestire i centri di raccolta comunali, il gestore dovrà in particolare:
 - Consentire l'accesso, nel limite del possibile, unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto;
 - Consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti;
 - Fare osservare le prescrizioni del presente regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
 - collaborare e dare tutte le indicazioni agli utenti del centro di raccolta al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
 - Provvedere alla tenuta della documentazione per i bilanci di massa comprese convenzioni od altro;
 - Segnalare telefonicamente e nel più breve tempo possibile attraverso fax eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti;
 - Verificare la corretta compilazione del formulario dei rifiuti in partenza (ove ricorra la necessità);
 - rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee e provvedere giornalmente al prelievo dei rifiuti abbandonati all'esterno della recinzione del centro di raccolta in modo tale da evitare la loro giacenza sul suolo pubblico.
3. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

4. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
 - scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
5. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
6. Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine delle impostazioni dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib del D.M. 8/4/08 e s.m.i.
7. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
8. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde.

Art.25 - Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.
2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Art.26 - Piano di ripristino

1. Alla dismissione d'uso dell'area come Centro di Raccolta si procederà alla rimozione di tutti i contenitori, facendo particolare attenzione ai contenitori per lo stoccaggio degli oli minerali e degli accumulatori esausti che, se non più utilizzabili altrove, verranno conferiti in impianti attrezzati per il loro smaltimento o recupero.
2. Rimossi i contenitori si procederà alla delimitazione dell'area che sia potenzialmente interessata da fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque. Sulla scorta di un modello concettuale preliminare del sito, sarà predisposto un piano di indagine preliminare (art. 242 c.2 D.Lgs 152/06) successivamente si procederà al prelievo di campioni di suolo e di acque secondo le prescrizioni dell'allegato 4) del DM 471/99. I parametri chimici da analizzare sia per il suolo sia per le acque devono essere compatibili con i potenziali agenti inquinanti (oli minerali ed accumulatori esausti) ed in ogni caso concordati con i tecnici della Provincia e dell'ARPA.
3. Verificata l'assenza di agenti inquinanti l'area potrà essere utilizzata per altre destinazioni d'uso.
4. Se l'indagine preliminare dovesse accertare l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, l'amministrazione comunale ne darà immediata comunicazione alla Provincia e nei 30 giorni successivi presenterà alla Provincia ed alla Regione il Piano di Caratterizzazione in conformità a quanto previsto all'allegato 2 parte IV del D.Lgs. 152/06.

TITOLO 6 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 27 - Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e indifferenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 28 - Divieti specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - liquidi in qualsiasi quantità;
 - materiali in combustione;
 - materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 29 - Norme generali

1. Il Comune favorisce (...), anche mediante riduzioni della **Tassa sui rifiuti**, il ricorso all'attività di autocompostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate danno comunicazione dell'inizio di tale attività di compostaggio domestico al Comune attestando il possesso di idonea **compostiera (composter o altro metodo alternativo di compostaggio domestico,) e di un'area verde (come giardino, orto o terricc)** dove **posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto. La superficie minima dell'area verde dovrà essere di almeno 20 mq e il punto di posizionamento della compostiera dovrà avere una distanza minima di 5 mt di abitazioni di altra proprietà.**

3. **La compostiera potrà essere del seguente tipo :**
- **Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.**
 - **Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante es. tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare.**
 - **Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.**
 - **Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.**
4. Il Comune controlla e verifica eventuali irregolarità connesse all'attività di autocompostaggio domestico .

Art. 30 - Esclusioni

1. Sono escluse dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:
- Le utenze non domestiche (sono fatte salve le categorie di attività produttrici di FORSU, che per una migliore gestione del servizio rifiuti rendono conveniente l'autocompostaggio);
 - Le utenze domestiche che non dispongano **di un'area verde con superficie minima di almeno 20 mq e una distanza inferiore a 5 mt tra il punto di posizionamento della compostiera e l'abitazione di altra proprietà .**

Art. 31- Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere all'autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente é tenuto:
- ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio possono essere conferiti presso i centri di raccolta .
4. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio da parte degli utenti.

CAPO III: TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 32 - Trasporto

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 33 - Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all'art. 8, comma 2, lettera c, del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.

2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
- le strade, i parcheggi e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali (per quest'ultime in accordo con l'ente gestore);
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - le aree adibite a parcheggio esterne ai cimiteri;
 - le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
 - gli spazi acquei portuali del centro storico di Desenzano e Rivoltella di competenza comunale;
 - le spiagge comunali ;
 - i mercati rionali settimanali.

3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

4. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende altresì le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale, degli edifici comunali e dei plessi scolastici comunali, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse di animali morti abbandonati nel territorio comunale.

Art. 34 - Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e aree pubbliche;
 - lavaggio stradale;
 - operazioni di diserbo stradale;
 - pulizia delle caditoie stradali ;
 - asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
 - pulizia delle spiagge, non in concessione a terzi.

Art. 35 - Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.

Art. 36 - Volantinaggio a fini commerciali

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini pubblicitari di promozione di attività commerciali (o associative con scopo di lucro), in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario commerciale nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito contenitore .

Art. 37 - Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 38 - Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 39 - Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 40 - Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Comune del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Comune, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.

Art. 41 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.

Art. 42 - Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

Art. 43 - Cantieri

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività edilizia nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività edilizia, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo; tale obbligo dovrà essere esteso anche ai tratti di strada pubblica in prossimità del cantiere.

Art. 44 - Mercati rionali settimanali

1. Le diverse attività del mercato sono gestite e coordinate dal Comune, che assicura l'espletamento dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti ed alla pulizia delle aree, attraverso apposito personale appartenente al Gestore del servizio;
2. Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata del martedì a Desenzano e nella giornata della domenica a Rivoltella.

A) MERCATO DI DESENZANO

Il mercato di Desenzano si svolge nel centro storico di Desenzano nella giornata di martedì (anche se festivo, ad esclusione delle giornate di Natale e Capodanno) per l'intera durata dell'anno nelle seguenti aree:

A1 - Mercato annuale: nelle aree comprese fra Via Anelli dal civico n° 8 all'intersezione con Piazza Matteotti (Lungolago) - Piazza Matteotti - Lungolago Cesare Battisti (fino all'intersezione con Via Gramsci) - Piazza Cappelletti - Piazza Feltrinelli;

A2 - Mercato stagionale: (dal 1° aprile al 30 settembre): Via Anelli dal civico n° 32 al civico n° 8 - Piazza Matteotti (dal posteggio n° 223 al posteggio n° 259);

Orario di vendita al pubblico:

- dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8,00 alle ore 13,00
- dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Tutta l'area interessata dal mercato descritta al comma 2 lettera A) del presente articolo, dalle ore 14,00 nel periodo invernale e dalle ore 15,00 nel periodo estivo, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

B) MERCATO DI RIVOLTELLA

Il mercato di Rivoltella si svolge nel centro storico di Rivoltella nella giornata di domenica (anche se coincidente con una festività, ad esclusione delle giornate di Natale e Capodanno) dalla prima domenica di aprile all'ultima domenica di settembre compresa, salvo proroghe autorizzate dall'ufficio Commercio del Comune.

Il mercato di Rivoltella si svolge nelle aree comprese fra via Di Vittorio dal civico n° 71 al n° 157 e dal civico n° 70 al n° 102.

Orario di vendita al pubblico: dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Tutta l'area interessata dal mercato descritta al comma 2 lettera B) del presente articolo dalle ore 15,00 deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche per i posteggi individuati dal Regolamento Comunale per la disciplina dei posteggi fuori mercato, vale a dire:

POSTEGGIO	SUPERFICIE	GIORNO DI SVOLGIMENTO
Posteggio n° 1 - Via Benedetto Croce	mq 35	mercoledì
Posteggio n° 2 - Via Benedetto Croce	mq 45	mercoledì
Posteggio n° 3 - Via Benedetto Croce	mq 40	mercoledì
Posteggio n° 4 - Via Benedetto Croce (riservato produttore agricolo)	mq 40	mercoledì
Posteggio n° 5 - Piazza Aldo Moro	mq 94,80	venerdì
Posteggio n° 6 - parcheggio in fregio al Castello	mq 102	sabato
Posteggio n° 7 - Torre di San Martino d/B	mq 12	dal 20 marzo al 31 maggio tutti i giorni, giugno solo le domeniche
Posteggio n° 8 - Piazza Matteotti	mq 5,25	festivi tutto l'anno; giugno, luglio, agosto e settembre venerdì e sabato

4. In circostanze determinate da particolari esigenze il Comune può modificare, anche temporaneamente, i giorni, i luoghi e gli orari dei mercati di cui ai commi precedenti, disponendone idonea pubblicità.

5. I rifiuti andranno lasciati sul posto facendo attenzione a differenziarli e predisporli per il carico secondo le successive indicazioni.

6. I rifiuti solidi urbani prodotti dagli ambulanti durante l'attività di vendita dovranno essere differenziati in base alle seguenti categorie omogenee :

- carta e cartone puliti;
- cassette di legno e bancali;
- cassette di plastica;
- rifiuti non differenziabili (tutti i rifiuti non elencati ai precedenti punti).

Tali rifiuti dovranno essere raccolti e conservati dagli ambulanti fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante secondo le indicazioni di cui ai successivi punti:

a. Carta e cartone

Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli).

Predisposizione al carico:

i rifiuti di carta e cartone, voluminosi (scatole e scatoloni), se non sono disponibili scatoloni ove inserire i rifiuti cartacei di piccole dimensioni, vanno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro.

b. Casette di legno- bancali

Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separate da quelle di plastica.

c. Cassetta di plastica

Tipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separate da quelle in legno.

d. Rifiuti non differenziabili

Tipologie: scarti di frutta e verdura ed alimentari in genere, sacchetti di plastica, tovaglioli e carta sporca, unta, accoppiata, appendini, espositori non in cartone, quant'altro non elencato nelle precedenti schede.

Predisposizione al carico: dovranno essere inseriti in appositi sacchi. Se di grandi dimensioni accuratamente raccolti di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l'ingombro.

Il peso massimo consentito per sacco è di 18 kg. Eventuali e/o particolari rifiuti (pericolosi ed ingombranti) dovranno essere rimossi, a cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso i centri di raccolta.

TITOLO 8: COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI

Art. 45 - Soggetti

1. Nell'attività di gestione della raccolta della frazione differenziata dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta dei rifiuti urbani prevedono il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico / sanitarie.
3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
4. Le associazioni devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta.
5. L'attività di raccolta differenziata può riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare i quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 - imballaggi in carta e cartone 200101 - carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 - imballaggi metallici 200140 - metallo
Plastica	150102 - imballaggi in plastica 200139 - plastica
Vetro	150107 - imballaggi in vetro 200102 - imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 - abbigliamento 200111 - prodotti tessili

6. L'attività di raccolta di cui si tratta non deve, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio-Sanitarie Locali (A.S.L.) e dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.). Il Comune si dota di adeguate forme di controllo per verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di Servizio.
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del Settore Ecologia del Comune nonché del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio,
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell' individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 47 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 15 comma 12	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 13	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 14	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 27 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art. 27 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art. 27 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non differenziati al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art. 28 comma 1	Mancato rispetto delle frequenze e delle	€ 100.00	€ 500.00

	modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali non assimilati nei rifiuti urbani.		
Art. 28 comma 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 36 comma 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	€ 50.00	€ 500.00
Art. 36 comma 2	Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00
Art. 37	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 38	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 41	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 42	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00

Art. 48 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
2. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art. 49 - Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.